



## BANDO INNOVAZIONE DIGITALE ANNO 2022

### Articolo 1 – Finalità

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma - di seguito Camera di commercio - nell'ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0<sup>1</sup>, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020 che ha approvato il progetto "Punto Impresa Digitale" (PID), intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci *green oriented* volti a sostenere la transizione ecologica del tessuto produttivo.
2. Nello specifico, con i contributi oggetto del presente Bando, si intendono perseguire i seguenti obiettivi, tra loro complementari:
  - sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e soggetti altamente qualificati nel campo dell'utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all'introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli green oriented;
  - promuovere l'utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0.

### Articolo 2 – Ambiti di intervento

1. Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite contributi a fondo perduto, gli interventi di innovazione digitale di singole imprese, che potranno realizzarsi attraverso l'acquisizione di servizi di consulenza, formazione e l'acquisto di beni strumentali materiali e immateriali.
2. Gli interventi di innovazione digitale - e le relative spese di cui all'art 5 - dovranno riguardare almeno una tecnologia dell'Elenco 1 - inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi - ed eventualmente una o più tecnologie dell'Elenco 2, purché propedeutiche o complementari a quelle previste all'Elenco 1

#### **Elenco 1:**

- a) robotica avanzata e collaborativa;
- b) interfaccia uomo-macchina;
- c) manifattura additiva e stampa 3D;
- d) prototipazione rapida;
- e) internet delle cose e delle macchine;
- f) cloud, High Performance Computing - HPC, fog e quantum computing;

<sup>1</sup> I termini "Industria 4.0", "Impresa 4.0" o, abbreviato, "I4.0" utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 2, Elenco 1, del presente Bando.



- g) soluzioni di cyber security e business continuity (es. CEI – cyber exposure index, vulnerability assessment, penetration testing etc);
- h) big data e analytics;
- i) intelligenza artificiale;
- j) blockchain;
- k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
- l) simulazione e sistemi cyberfisici;
- m) integrazione verticale e orizzontale;
- n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain;
- o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
- p) soluzioni tecnologiche digitali per l'automazione del sistema produttivo e di vendita

#### **Elenco 2:**

- q) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
- r) sistemi fintech;
- s) sistemi EDI, electronic data interchange;
- t) geolocalizzazione;
- u) tecnologie per l'in-store customer experience;
- v) system integration applicata all'automazione dei processi;
- w) tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
- x) programmi di digital marketing;
- y) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica.

#### **Articolo 3 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione**

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 300.000,00.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributo a fondo perduto.
3. Il contributo avrà un importo massimo di euro 7000,00.
4. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute.
5. Verrà riconosciuta una ulteriore premialità di euro 250,00 alle imprese in possesso del rating di legalità<sup>2</sup> in corso di validità, nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*.
6. Non saranno ammesse le domande il cui importo complessivo delle spese preventivate e/o rendicontate sia inferiore a euro 3.000,00.

<sup>2</sup> Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.



7. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
8. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
  - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
  - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
  - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.
9. In tutti i casi citati al punto 8, la Camera provvederà a dare comunicazione alle imprese attraverso il proprio sito [www.pr.camcom.it](http://www.pr.camcom.it).

#### Articolo 4 - Soggetti beneficiari

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di invio della domanda presentino i seguenti requisiti:
  - siano micro, piccole o medie imprese come definite dall'Allegato I al Regolamento UE n. 651/2014;<sup>3</sup>
  - abbiano sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Parma;
  - siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese.
2. Ai fini dell'erogazione del contributo l'impresa dovrà essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale e con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Sono escluse dal contributo le imprese:
  - controllate dalla Pubblica Amministrazione;
  - che sono in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo senza continuazione dell'attività ed in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, o abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
  - che abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in

<sup>3</sup> Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).



materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;

- che hanno forniture in essere con la Camera di commercio di Parma ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135<sup>4</sup>;
- 4. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo. Tale richiesta può riguardare sia alternativamente che congiuntamente la formazione, la consulenza e l'acquisto di tecnologie.

#### Articolo 5 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese per:

- a) **servizi di consulenza e/o formazione** relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2, comma 2 del presente Bando;
- b) **acquisto di beni strumentali materiali e immateriali, inclusi dispositivi e spese di connessione funzionali all'introduzione delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 2.**

2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:

- a) trasporto, vitto e alloggio;
- b) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
- c) servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
- d) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge
- e) formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente

3. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, pena la non ammissibilità, il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 2 comma 2 Elenco 1 del presente Bando, si riferisce l'intervento; nel caso di spese relative a tecnologie di cui all'art. 2 comma 2, Elenco 2, la domanda di contributo - pena la non ammissibilità - dovrà contenere la motivazione dell'utilizzo ed il collegamento con le tecnologie dell'Elenco 1.

4. Tutte le spese possono essere sostenute a partire dall'01/01/2022.

5. Il contributo viene concesso in misura fissa ed è erogato al raggiungimento dell'investimento minimo previsto sulla base delle spese effettivamente sostenute. I pagamenti devono essere effettuati mediante transazioni bancarie verificate (ri.ba,

---

<sup>4</sup> Sono escluse da tale fattispecie le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



assegno, bonifico, carta di credito aziendale, ecc) e non sono in ogni caso ammissibili spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni e/o compensazione tra beneficiario e fornitore e spese documentate da note e ricevute non fiscalmente valide.

6. In fase di rendicontazione il contributo sarà calcolato sulle spese ammissibili e documentate, limitatamente agli importi preventivati in sede di domanda.

7. Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero e lo comunichi alla Camera di commercio.

## Articolo 6 – Fornitori di beni e servizi

1. I fornitori di beni e di servizi non possono essere soggetti beneficiari degli stessi contributi per i quali si presentano come fornitori.

2. I fornitori di beni e di servizi non possono:

- essere in rapporto di collegamento/controllo con l’impresa richiedente ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile;
- avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l’impresa beneficiaria.<sup>5</sup>

3. L’impresa potrà avvalersi di uno o più fornitori, con le seguenti caratteristiche:

a) Per gli acquisti di beni strumentali materiali e immateriali di cui all’art. 5 comma 1, lett. b) non sono richiesti requisiti specifici dei fornitori;

b) Per i servizi di consulenza e/o formazione di cui all’art. 5 comma 1, lett. a) l’impresa potrà avvalersi dei seguenti fornitori:

- Competence center, DIH-Digital Innovation Hub e EDI-Ecosistema digitale per l’innovazione di cui al Piano nazionale Transizione 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
- incubatori certificati di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
- FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
- centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE) (<https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa->

<sup>5</sup> Per “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.



40/certificazione-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40-certificati);

- start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
- Innovation Manager iscritti nell'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web: <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-dellinnovazione>);
- **ulteriori fornitori** a condizione che essi abbiano realizzato **nell'ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi**, per servizi di consulenza/formazione alle imprese **nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2**, comma 2, **Elenco 1** della parte generale del presente Bando. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre un'**autocertificazione** attestante tale condizione, firmata digitalmente, che l'impresa richiedente dovrà allegare alla domanda di contributo.

Relativamente ai soli servizi di formazione, l'impresa potrà avvalersi anche di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.

#### Articolo 7 - Normativa europea di riferimento

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime *de minimis* ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti in regime *de minimis* accordati ad un'impresa "unica"<sup>6</sup> non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

<sup>6</sup> Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.



## Articolo 8 – Cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente o con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione e a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

## Articolo 9 – Presentazione delle domande

1. A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, **dalle ore 12:00 del 17/05/2022 alle ore 21:00 del 17/06/2022**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande. La modulistica è disponibile sul sito internet camerale [www.pr.camcom.it](http://www.pr.camcom.it), alla sezione [Promozione – Contributi alle imprese](#).

Ai soli fini della predisposizione della domanda di contributo, il sistema informatico sarà disponibile a partire dal giorno 9 maggio, resta inteso che l'invio della pratica dovrà avvenire non prima delle ore 12:00 del 17/05/2022, a pena di esclusione.

2. Al raggiungimento del doppio delle disponibilità della dotazione finanziaria del Bando, la Camera di commercio di Parma provvederà a dare comunicazione di esaurimento delle risorse chiudendo anticipatamente lo sportello e pubblicando la notizia sul sito [www.pr.camcom.it](http://www.pr.camcom.it).
3. L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a) modulo di procura per l'invio telematico (sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale dell'intermediario);
  - b) copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.
4. La marca da bollo è da applicare sulla copia cartacea del modulo di domanda da conservare agli atti da parte del soggetto richiedente e i dati identificativi della stessa (data emissione e n. identificativo) sono da riportare nei campi previsti nel frontespizio del modulo medesimo (salvo i casi di esenzione)
5. A pena di esclusione, la pratica telematica dovrà essere composta dalla seguente documentazione:
  - a) **MODELLO BASE** generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;

b) **ALLEGATI AL MODELLO BASE:**

- **Modulo di domanda** compilato in ogni sua parte;



- **Preventivi di spesa** (o le eventuali fatture) **intestati all'impresa richiedente**, dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo. Nel preventivo dovrà essere esplicitamente descritta dal fornitore la rispondenza della spesa a I4.0. I preventivi di spesa dovranno essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e predisposti su carta intestata del fornitore, non saranno ammessi auto-preventivi;
- Eventuale **Modulo autocertificazione del fornitore** relativo a quanto previsto all'art. 6 comma 3 lettera b), per gli "ulteriori fornitori";
- **Modulo di procura speciale** per l'invio telematico e **documento di identità del legale rappresentante dell'impresa**, nel caso di cui l'invio della domanda sia delegato ad un intermediario (come già illustrato al punto 3 del presente articolo).

Tutti gli allegati devono essere **firmati digitalmente** affinché lo sportello telematico li riceva. La firma richiesta è quella dal soggetto indicato nel seguito:

Modulo di domanda	Titolare/legale rappresentante dell'impresa
Preventivi di spesa	Titolare/legale rappresentante dell'impresa
Modulo autocertificazione del fornitore	Fornitore
Modulo di procura speciale	Intermediario presentatore pratica telematica

6. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (modello base) e deve essere coincidente. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.

7. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

8. Per l'invio telematico è necessario:

- registrarsi ai servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo: [ww.registroimprese.it](http://ww.registroimprese.it) (si riceverà una e-mail con credenziali per l'accesso nel tempo massimo di 48 ore);
- collegarsi al sito [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it);
- compilare il Modello base della domanda seguendo il percorso: Sportello Pratiche, Servizi e-gov, Contributi alle imprese, Crea modello, Avvia compilazione;
- procedere con la funzione Nuova che permette di creare la pratica telematica;
- procedere con la funzione Allega che consente di allegare alla pratica telematica tutti i documenti obbligatori firmati digitalmente (formato file P7M);
- inviare la pratica, allegando la documentazione elencata al comma 5 lettera b) del presente articolo.



Sul sito internet camerale [www.pr.camcom.it](http://www.pr.camcom.it) alla sezione Promozione – Contributi alle imprese, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della domanda e i moduli da compilare e allegare.

#### Articolo 10 – Valutazione delle domande, formazione della graduatoria e concessione

1. La valutazione delle domande avverrà con una procedura a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione. In caso di insufficienza di fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. L'istruttoria amministrativa-formale prevede anche una verifica da parte della Camera di commercio relativa all'attinenza della domanda con gli ambiti tecnologici di cui all'art. 2 comma 2 e ai requisiti dei fornitori, così come previsti dall'art. 6 del presente Bando
2. È facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, assegnando allo scopo un termine di 10 giorni per la presentazione.
3. Al termine della valutazione delle domande, con atto dirigenziale verrà formata la graduatoria sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dalla data e ora di ricezione della domanda telematica. La graduatoria darà atto delle domande "ammesse e finanziabili", delle domande "ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili" e delle domande "non ammesse". Sarà cura della Camera di commercio dare comunicazione alle imprese richiedenti dell'esito del procedimento.
4. Nel caso di rinuncia o riduzione dell'importo in sede di esame delle rendicontazioni finali, la Camera di commercio, tenuto conto dell'entità delle risorse rese disponibili, procederà, compatibilmente con le tempistiche di liquidazione del contributo, al finanziamento delle domande "ammesse non finanziabili" secondo l'ordine in graduatoria, nel rispetto delle modalità di concessione.

#### Articolo 11 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei contributi

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario:
  - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
  - b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
  - c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
  - d) ad assicurare la puntuale realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio e a segnalare preventivamente eventuali modifiche relative all'intervento indicato, motivandole adeguatamente prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute scrivendo all'indirizzo [contributi@pr.camcom.it](mailto:contributi@pr.camcom.it);



- e) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate.

## Articolo 12– Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. L'erogazione del contributo avverrà dopo l'invio della rendicontazione da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga a quella istruita per la richiesta di contributo. Sul sito internet camerale [www.pr.camcom.it](http://www.pr.camcom.it) alla sezione Promozione – Contributi alle imprese, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione e i moduli da compilare e allegare. Il termine ultimo per la rendicontazione è il **31/12/2022**.
2. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a) **MODELLO BASE** generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
  - b) **ALLEGATI AL MODELLO BASE:**
    - **Modulo di rendicontazione – dichiarazione sostitutiva di atto notorio** firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture, e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, riferiti agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e in cui si attesta la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
    - **Copia delle fatture** e degli altri documenti di spesa;
    - **Copia dei documenti di pagamento.** I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, carta di credito aziendale, ecc.), come specificato nell'Allegato 1 del presente Bando. Non sono in alcun caso ammissibili pagamenti in contanti e pagamenti effettuati da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo;
    - nel caso dell'attività formativa, **Dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza** per almeno l'80% del monte ore complessivo firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
    - **Relazione finale** di consuntivazione delle attività realizzate firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
    - il **Report di self-assessment** di maturità digitale compilato "Selfi4.0" (da compilare sul portale nazionale dei PID: [www.puntoimpresadigitale.camcom.it](http://www.puntoimpresadigitale.camcom.it));
3. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta, assegnando allo scopo un termine di 10 giorni per la loro presentazione.



## Articolo 13- Controlli

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

## Articolo 14 – Revoca del contributo

1. Ai sensi del DPR 445/2000 che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di commercio è tenuta ad effettuare controlli mirati ovvero a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate. Inoltre l'Ufficio si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle condizioni previste dal presente Bando.
2. La Camera di commercio procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla revoca del contributo qualora emergano falsità nelle dichiarazioni sostitutive e/o che non sussistano ovvero non siano state rispettate le condizioni previste del presente Bando.
3. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite dall'azienda maggiorate degli interessi legali fino a quel momento maturati.

## Articolo 15 – Responsabile unico del procedimento (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente bando è assegnato al responsabile del Servizio Affari economici e relazioni esterne.

## Articolo 16 – Norme per la tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informareLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:
  - le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
  - l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.



Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

**3. Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

**4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio (comprese le persone fisiche componenti i Nuclei di valutazione di cui all'art. 11) nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

**5. Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

**6. Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:

a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta [urp@pr.camcom.it](mailto:urp@pr.camcom.it) con idonea comunicazione;

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).



**7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Parma con sede legale in via Verdi 2 tel 0521 21011 email [urp@pr.camcom.it](mailto:urp@pr.camcom.it) pec [protocollo@pr.legalmail.camcom.it](mailto:protocollo@pr.legalmail.camcom.it) la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: [dpo@pr.camcom.it](mailto:dpo@pr.camcom.it).

### **ALLEGATO 1** **DOCUMENTI DI PAGAMENTO RICHIESTI**

Le spese dovranno essere documentate mediante copia delle relative fatture, quietanzate secondo le seguenti modalità:

- **Pagamenti con assegno bancario non trasferibile:** si accettano dietro presentazione di fotocopia dell'assegno, nel quale siano riportati gli estremi della fattura pagata, unitamente all'estratto conto del traente;
- **Pagamenti tramite bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking):** presentazione di ricevuta di eseguito bonifico della banca dalla quale risulti, oltre all'intestazione ed il numero del conto, anche la data di esecuzione dell'operazione e il suo buon fine (qualora non risulti, è necessario presentare anche l'estratto conto con la data di addebito dell'importo);
- **Bancomat:** occorre allegare ricevuta bancomat unitamente all'estratto conto su carta intestata dell'istituto di credito da cui si desuma il relativo addebito;
- **Carta di credito:** occorre allegare ricevuta della carta di credito unitamente a copia degli estratti conto della carta di credito e del conto corrente, su carta intestata dei relativi istituti, dai quali si desuma l'addebito del relativo importo.
- **Pagamenti tramite RI.BA:** occorre l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnato dall'estratto conto da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;

Non sono in alcun caso ammissibili:

- I pagamenti in contanti;
- I pagamenti effettuati da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.